CAMERA DEI DEPUTATI N. 3450

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 maggio 1971 (*Stampato n. **612***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FERRARI-AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(RIPAMONTI)

—

Riforma dell'ordinamento universitario

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 giugno 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Finalità, funzioni, autonomia delle università*).

Le università sono istituzioni di alta cultura, dotate di personalità giuridica.

Ogni università costituisce una comunità di docenti, ricercatori, studenti. Alle sue attività partecipa, nelle forme previste dalla

legge, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario.

Le università elaborano e trasmettono criticamente le conoscenze scientifiche, promovendo ed organizzando la ricerca e curando la preparazione culturale e professionale degli studenti, nonché la formazione dei docenti. Concorrono, mediante il libero confronto culturale, allo sviluppo scientifico, tecnico ed economico del Paese, promovendo forme di collaborazione con centri anche stranieri di cultura e di ricerca, con le regioni, le province, i comuni e con le forze sociali e produttive del territorio.

Le università realizzano democraticamente, secondo le modalità previste dalla presente legge, la propria autonomia scientifica, didattica ed amministrativa, e assicurano il soddisfacimento delle esigenze della comunità universitaria, nonché la libertà individuale di ricerca, di studio e di insegnamento.

ART. 2.

(*Università e ricerca scientifica*).

L'università è il centro primario della ricerca scientifica.

La legge regola i rapporti tra università ed istituti extra-universitari di ricerca, finanziati in tutto o in parte dallo Stato, e tra università ed organi preposti al finanziamento pubblico della ricerca.

ART. 3.

(*Denominazione e sede delle università*).

La denominazione di « università degli studi » e quella di « istituto di istruzione universitaria » possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Ogni ateneo ha sede in un centro unico, dove funzionano i dipartimenti che lo compongono.

ART. 4.

(*Nuove università*).

Le nuove università sono istituite o riconosciute con la legge del programma pluriennale di sviluppo delle università. La stessa legge determina i corsi di laurea, comunque non inferiori a cinque, e i corsi di diploma di ciascuna università. Il Consiglio nazionale universitario indica quali dipartimenti debbano venire conseguentemente istituiti, fra quelli tipici da esso fissati.

Per ogni università, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio nazionale universitario e sentiti la Regione ed il comune interessati, nonché, per le università libere, d'intesa con gli enti promotori, è nominato un comitato tecnico-amministrativo di cinque membri per le attività di prima istituzione e di insediamento territoriale.

Per ogni dipartimento, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, è nominato un comitato ordinatore di tre membri, che ha il compito di provvedere, secondo le modalità previste dalla presente legge, agli adempimenti necessari alla copertura dei posti in organico del personale docente e non docente, e all'avvio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dalla nomina dei comitati.

I membri del comitato tecnico-amministrativo e quelli dei comitati ordinatori di dipartimento costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta. Ai membri del comitato tecnico-amministrativo compete una indennità; i membri dei comitati ordinatori di dipartimento possono usufruire di comando o essere esonerati, anche in parte, dai loro compiti di insegnamento.

Il consiglio di ateneo, così costituito in via transitoria, delibera uno statuto provvisorio.

Il consiglio di ateneo, una volta costituito a norma dell'articolo 43, delibera lo statuto definitivo, secondo le modalità dell'articolo 5.

Il personale docente chiamato a far parte di un dipartimento nella nuova università diviene di diritto membro del rispettivo comitato ordinatore. Il comitato ordinatore decade dopo che abbiano preso servizio i primi tre docenti.

I comitati di cui al terzo comma decadono comunque al termine di tre anni dalla nomina, e il Ministro della pubblica istruzione provvede agli adempimenti mancanti su proposta del Consiglio nazionale universitario, che si avvale delle competenti commissioni consultive di settore.

Entro tre anni dalla nomina, il comitato tecnico-amministrativo decade ed entrano in funzione gli organi ordinari di governo.

Nella formulazione del programma pluriennale di sviluppo delle università sarà prevista la istituzione di università in regioni che ne sono sprovviste.

ART. 5.

(*Statuto*).

Ogni università ha un proprio statuto.

Lo statuto determina i dipartimenti in cui si articola l'ateneo, i titoli che possono essere da esso rilasciati, i dipartimenti che concorrono all'organizzazione di ogni corso di laurea o di diploma e gli organismi interdipartimentali a tal fine costituiti, le altre strutture didattiche, di ricerca e di formazione professionale, le norme generali per il loro funzionamento, le modalità per il conseguimento del dottorato di ricerca, i criteri di connessione fra più dipartimenti allo scopo di promuovere iniziative interdisciplinari, le norme che assicurano la pubblicità degli atti e dell'attività scientifica dell'ateneo e dei dipartimenti.

Lo statuto è deliberato, con la maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di ateneo ed entra in vigore con decreto del rettore da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Tale decreto non può essere emesso se non siano trascorsi tre mesi dalla data di trasmissione al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio nazionale universitario della deliberazione di approvazione adottata dal consiglio di ateneo.

Qualora il Ministro ravvisi vizi di legittimità, provvede entro lo stesso termine a rinviare lo statuto al consiglio di ateneo, affinché esso introduca le modificazioni atte a rendere lo statuto stesso conforme alle disposizioni di legge. Nel caso in cui il Consiglio nazionale universitario formuli osservazioni di merito, indica nel medesimo termine al consiglio di ateneo, con motivato parere, il suo avviso. Se il consiglio di ateneo non ritiene di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Consiglio nazionale universitario, rimette a quest'ultimo motivate controdeduzioni. Ove il Consiglio nazionale universitario non ritenga, entro un nuovo termine di tre mesi, di condividerle, il consiglio di ateneo si pronuncia a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Per le modificazioni degli statuti si adottano le medesime procedure.

ART. 6.

(*Università libere*).

L'autonomia delle università libere è determinata dai rispettivi statuti.

Gli statuti delle università libere che rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti

saranno modificati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, affinché le strutture universitarie non siano in contrasto coi princìpi informatori della legge stessa.

Le università libere possono mantenere, come organo distinto dalla giunta di ateneo, il consiglio di amministrazione.

L'approvazione e le modificazioni degli statuti delle università libere avvengono con la procedura di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 5 della presente legge.

Le deliberazioni del consiglio di ateneo sono adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione.

ART. 7.

(*Accesso all'università*).

Possono iscriversi ad uno dei corsi di laurea o di diploma istituiti presso l'università prescelta:

a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale; ad essi sono parificati i diplomati di cui alle leggi 19 luglio 1956, n. 901, e 3 giugno 1966, n. 444, senza differenziazioni per i cittadini italiani;

b) coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età, anche se sprovvisti del diploma di cui alla precedente lettera *a*), previo accertamento del livello di preparazione culturale e dell'attitudine agli studi universitari. Tale accertamento, avente valore di esame di Stato, viene effettuato presso il corso cui gli interessati intendono iscriversi.

I criteri generali dell'accertamento di cui al punto *b*) del precedente comma saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

L'università organizza, per gli studenti di prima immatricolazione, corsi di orientamento per grandi gruppi di discipline, a cura di un comitato rappresentativo dei vari corsi di laurea o di diploma.

Alla fine dei predetti corsi di orientamento, che vengono effettuati dal 15 settembre al 15 novembre di ciascun anno e sono intesi a facilitare l'inserimento degli studenti nei singoli corsi, viene formulato, su richiesta dello studente, un giudizio a carattere meramente orientativo.

Gli studenti che seguano o abbiano seguito detti corsi di orientamento hanno facoltà di iscriversi in un diverso corso entro il 15 dicembre.

ART. 8.

(*Anno accademico*).

L'anno accademico ha inizio il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

Fermo restando quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 7, la data di inizio dei corsi annuali o pluriennali è fissata al 16 ottobre; quella dei corsi semestrali, al 16 ottobre o al 16 febbraio.

TITOLO II

STRUTTURE DELLA RICERCA E DELL'INSEGNAMENTO

ART. 9.

(*Dipartimenti*).

Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'università.

Esso organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità o caratteristiche comuni, ciascuno dei quali costituito da gruppi di discipline affini; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 16; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 25; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti assegnati.

Il dipartimento, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizza, con i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 1, corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale. I relativi attestati vengono rilasciati dall'università.

Il dipartimento è altresì centro di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini, e assume a tal fine le opportune iniziative.

I dipartimenti previsti dallo statuto corrispondono di regola ai tipi indicati dal Consiglio nazionale universitario ai sensi del punto *b*) del primo comma dell'articolo 49 della presente legge. In caso di difformità, il Consiglio nazionale universitario accerta la validità delle ragioni scientifiche e didattiche che la motivano.

Ciascun dipartimento ha una sede propria.

Per ogni pluralità di settori di ricerca e di insegnamento di cui al presente articolo, non può essere costituito, in ciascun ateneo, più di un dipartimento.

ART. 10.

(*Ricerca e didattica nell'ambito del dipartimento*).

A ciascun docente è garantita, nello svolgimento delle sue funzioni, anche se programmate nell'ambito del dipartimento, la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica, ed è assicurata altresì la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari.

Ad ogni docente è consentito chiedere il passaggio ad altro dipartimento dello stesso ateneo le cui discipline egli ritenga siano più affini alle proprie ricerche. Il passaggio è disposto con decreto del rettore, previo parere favorevole del dipartimento nel quale il docente chiede di essere trasferito.

Qualora il singolo docente ritenga di non disporre delle garanzie di cui al primo comma, può ricorrere al consiglio di ateneo.

Il dipartimento dispone di laboratori e servizi scientifici che, ai soli fini di attività di ricerca, possono anche essere localizzati fuori sede. Esso può stabilire piani di ricerche e organizzare laboratori e centri di studi in comune con altri dipartimenti della stessa o di altre università italiane o straniere, con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche; predispone in tal caso gli opportuni strumenti organizzativi, anche promovendo convenzioni tra le università e gli enti interessati.

ART. 11.

(*Gestione e personale docente e non docente del dipartimento*).

Il dipartimento determina autonomamente l'erogazione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'università. I locali e le attrezzature di cui dispone sono comuni ai vari insegnamenti.

Il dipartimento provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, alla indicazione dei settori di ricerca ai fini dei concorsi per docente universitario; alla chiamata dei docenti; all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 31; alla richiesta per l'attribuzione di assegni per ricercatori universitari e alla de-

signazione dei vincitori dei relativi concorsi da assegnare al dipartimento medesimo; alla richiesta di assegnazioni di personale non docente.

La giunta di ateneo ripartisce, secondo le esigenze rispettive, i posti di personale non docente fra i servizi centrali dell'università e i singoli dipartimenti, e provvede alle relative assegnazioni.

ART. 12.

(*Regolamento interno del dipartimento*).

L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal consiglio del dipartimento stesso ed emanato dal rettore, su conforme parere della giunta di ateneo.

Il regolamento interno del dipartimento non può contenere disposizioni in contrasto con lo statuto di ateneo.

ART. 13.

(*Valutazione della preparazione degli studenti*).

Le modalità e la periodicità delle prove di accertamento per la valutazione della preparazione dello studente sono determinate dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5. La regolare continuità degli insegnamenti non deve comunque essere interrotta da tali prove.

Il giudizio dei docenti sulla preparazione del candidato deve essere sempre formulato a seguito di prova individuale. Ai fini della formulazione di tale giudizio sono valutati anche i risultati relativi ad attività di seminari, esercitazioni e lavori di gruppo.

ART. 14.

(*Titoli conferiti dall'università e studi necessari per il loro conseguimento*).

L'università conferisce la laurea o il diploma agli studenti che, completato il rispettivo corso degli studi secondo il piano stabilito e superate le prove prescritte, ottengono un giudizio positivo sulla loro preparazione in base alla discussione di un elaborato preparato con l'ausilio di uno o più docenti, sostenuta davanti ad una commissione di docenti nominati con le modalità previste dallo statuto.

I tipi di laurea e di diploma, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione, il numero minimo degli insegnamenti da seguire e gli anni di corso necessari per il conseguimento dei relativi titoli, sono stabiliti per legge.

Le lauree e i diplomi di cui ai precedenti commi hanno valore legale su tutto il territorio nazionale.

Le attestazioni di laurea o di diploma indicano i corsi portati positivamente a termine nell'ambito del piano di studio prescelto.

Il riconoscimento degli studi compiuti per il conseguimento di una laurea o di un diploma spetta, ai fini della iscrizione ad un diverso corso di laurea o di diploma, all'organismo interdipartimentale che sovrintende a quest'ultimo corso di laurea o di diploma.

ART. 15.

(*Istituzione di corsi di laurea e di diploma*).

Le proposte per l'istituzione, presso una sede universitaria, di nuovi corsi di laurea o di diploma, nell'ambito dei tipi previsti dalla legge, sono previamente sottoposte all'esame del Consiglio nazionale universitario, che indica le condizioni necessarie, e del Ministro, per l'accertamento di compatibilità con le esigenze della programmazione.

La relativa deliberazione istitutiva segue la procedura prevista dall'articolo 5, sempreché siano state osservate le prescrizioni del comma precedente.

ART. 16.

(*Insegnamenti e piani di studio*).

Gli studi necessari per il conseguimento della laurea e del diploma formano oggetto di piani alternativi indicati dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5. È facoltà dello studente proporre all'approvazione dell'organismo stesso, entro il 31 ottobre di ogni anno, modifiche al piano prescelto, sempreché idonee alla formazione culturale e professionale attinente alla laurea o al diploma corrispondente e relative ad insegnamenti effettivamente impartiti nell'ateneo di iscrizione. Dai piani di studio non possono essere esclusi i settori di ricerca e di insegnamento che, ai sensi degli articoli 14 e 86, caratterizzano il corso di laurea o di diploma. I piani alternativi indicano la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso.

La durata dei corsi per gli insegnamenti di cui al precedente comma può essere semestrale, annuale o pluriennale.

ART. 17.

(*Servizi di orientamento professionale*).

Ogni università, in collaborazione con le regioni, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le forze della produzione e con gli ordini professionali, istituisce un servizio per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive.

ART. 18.

(*Corsi di preparazione e orientamento professionale*).

In vista dello svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, le università organizzano corsi di preparazione e di orientamento professionale, che possono essere frequentati dagli iscritti all'ultimo anno del corso di laurea o di diploma e dai laureati o diplomati da non oltre tre anni.

Per i piani di studio dei corsi universitari di cui al comma precedente, nonché dei corsi, fra quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 9, che si concludano con il conseguimento di una qualifica professionale, il Consiglio nazionale universitario indica gli insegnamenti che vi sono obbligatoriamente compresi.

ART. 19.

(*Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento*).

L'università, per mezzo del dipartimento attinente alle scienze educative, congiuntamente con gli altri dipartimenti specificamente interessati, organizza d'intesa con la scuola secondaria e con il coordinamento del Ministero della pubblica istruzione corsi annuali di formazione pedagogica comprendente il tirocinio didattico.

Un apposito regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale universitario e del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 63, determina le modalità relative alla organizzazione dei corsi, all'ac-

certamento della idoneità culturale del piano di studi seguìto, alle prove professionali da sostenere alla conclusione dei corsi a seconda del tipo di insegnamento cui il candidato aspira, alla formazione delle commissioni giudicatrici.

Ai fini delle integrazioni culturali, eventualmente necessarie rispetto al piano di studi svolto, i laureati che aspirano a frequentare i corsi di cui al primo comma possono completare la propria preparazione presso i competenti dipartimenti.

Per coloro che conseguono la laurea dopo l'entrata in vigore della presente legge, il superamento delle prove conclusive previste per detti corsi ha valore di esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento.

Le università partecipano altresì alla organizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di aggiornamento, nonché di corsi analoghi a quelli previsti dal primo comma, per coloro che intendono esercitare insegnamenti per i quali non sia prescritta la laurea.

Nelle zone mistilingui, la formazione e l'aggiornamento professionali del personale insegnante delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, sono attuati nel territorio delle rispettive province, per quanto possibile, da docenti di madre lingua corrispondente alla lingua d'insegnamento.

ART. 20.

(Dottorato di ricerca).

Il dottorato di ricerca è qualifica accademica valutabile soltanto nell'ambito della ricerca scientifica e dell'insegnamento. Esso si consegue nel dipartimento, secondo le modalità fissate dagli statuti, da coloro che, dopo la laurea, vi abbiano svolto in qualità di ricercatori universitari attività di studio e di ricerca per almeno un quadriennio e che vi abbiano conseguito, a conclusione di essa, risultati di valore scientifico riconosciuto da una commissione formata da tre docenti di ruolo, di cui uno designato dal dipartimento di provenienza del candidato e due da altrettanti dipartimenti, eguali od affini, di altre università, scelti per sorteggio. I risultati delle ricerche del candidato sono previamente trasmessi dalla commissione giudicatrice per le eventuali osservazioni ai dipartimenti eguali od affini delle altre università.

Il conseguimento del dottorato di ricerca è subordinato ad annuali verifiche della validità degli studi e delle ricerche in corso.

Il Consiglio nazionale universitario accerta l'esistenza, presso i dipartimenti, di attrezzature e di personale docente idonei a garantire lo svolgimento delle attività dirette al conseguimento del dottorato di ricerca.

I dipartimenti possono ammettere alle attività connesse al conseguimento del dottorato di ricerca anche altri studiosi, in misura non superiore ad un quinto dei ricercatori assegnati a ciascun dipartimento, ai quali si applicano le disposizioni di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Per tali studiosi il periodo di studi e di ricerca previsto non può essere minore di sette anni.

Nel quadriennio o nel settennio considerati nei commi precedenti possono essere riconosciuti dal dipartimento anche periodi di attività svolti presso università o istituti universitari o post-universitari di altri paesi o presso enti nazionali di ricerca.

TITOLO III

DOCENTI

ART. 21.

(Docenti universitari).

Al ruolo di docente universitario si accede a mezzo di concorso. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani e gli stranieri.

Il docente di ruolo, dopo aver prestato servizio per almeno un triennio presso un dipartimento, può essere chiamato, su domanda, dai docenti di un dipartimento di altra università. Tali trasferimenti sono preceduti dai passaggi previsti dal secondo comma dell'articolo 10.

Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Il docente di ruolo è collocato a riposo al termine dell'anno accademico in cui compie il settantesimo anno di età.

Il docente di ruolo che abbia superato il sessantacinquesimo anno di età, può chiedere di essere collocato fuori ruolo conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età. Il dipartimento stabilisce le funzioni da attribuire al docente fuori ruolo, previo suo consenso.

Il docente universitario collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 30 della presente legge, o che non abbia optato per la condizione di tempo pieno ai sensi del primo com-

ma dell'articolo 79, non può far parte degli organi di governo dell'università, né delle commissioni di concorso.

Il docente di ruolo può anticipare di due anni, per non oltre due volte, il passaggio da una classe di stipendio a quella successiva, a seguito di concorsi per titoli per un numero di posti pari al venti per cento del numero dei docenti che hanno maturato l'anzianità per parteciparvi.

Le modalità di svolgimento del concorso di cui al precedente comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio nazionale universitario.

Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile.

ART. 22.

(*Concorsi per docenti universitari*).

I concorsi per docente di ruolo sono banditi ogni anno con decreto del Ministro della pubblica istruzione per i settori di ricerca e di insegnamento indicati dai dipartimenti, a norma del secondo comma dell'articolo 11, nell'ambito di quelli che sono compresi in apposito elenco stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale universitario, anche su proposta delle singole università.

Il concorso si effettua per tutti i posti disponibili il 16 ottobre dell'anno successivo, dopo che siano stati effettuati i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Per i posti per i quali la destinazione non sia stata disposta dai dipartimenti entro il 15 novembre, essa viene decisa dal Ministro, sentita la giunta dell'ateneo interessato, all'atto del bando.

La commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da cinque docenti di ruolo dei settori di ricerca e di insegnamento cui si riferisce il concorso, estratti a sorte tra quelli indicati dai dipartimenti in cui il settore di ricerca e di insegnamento è compreso, nonché fra coloro che abbiano comunque riportato almeno 20 voti complessivi fra tutti i dipartimenti anzidetti.

I docenti del dipartimento eleggono, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti; fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici nei due anni

immediatamente precedenti o che ne siano altrimenti esclusi a norma della presente legge.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati e discussi pubblicamente con i candidati e di eventuali prove didattiche o sperimentali.

Al termine dei suoi lavori la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati ed il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori, in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

I docenti del dipartimento, con propria deliberazione, chiamano i vincitori, sulla base delle domande da questi presentate, a coprire i posti messi a concorso.

La nomina è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, il quale successivamente provvede, del pari con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario e sentite le richieste degli interessati, ad assegnare i posti non ricoperti ai vincitori che non siano stati chiamati.

Lo straniero vincitore di concorso che assuma la cittadinanza italiana, è nominato docente di ruolo, con le procedure sopraddette, a domanda, con decorrenza agli effetti giuridici dalla data di acquisizione della cittadinanza. La nomina può essere fatta anche in soprannumero; in tal caso, qualora non vi siano chiamate, sulla assegnazione al dipartimento decide il Ministro, sentiti i dipartimenti interessati. Non è necessaria l'assunzione della cittadinanza per gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Oltre ai vincitori la commissione può indicare candidati meritevoli di chiamata, in ordine preferenziale e per un numero non superiore a due. In caso di vacanza di posti, i dichiarati meritevoli possono essere chiamati dai dipartimenti secondo l'ordine della graduatoria, nel termine di un anno dalla data in cui venne espletato il concorso.

I concorsi universitari sono banditi entro il 15 dicembre ed espletati entro il 30 giugno successivo. I vincitori sono chiamati entro il 15 settembre e prendono servizio con l'inizio del nuovo anno accademico.

Le assegnazioni del Ministro della pubblica istruzione di cui al comma ottavo del presente articolo si effettuano entro il 15 ottobre.

Tutti gli atti della commissione sono pubblici.

ART. 23.

(*Organico dei docenti di ruolo*).

I posti di organico del ruolo unico dei docenti universitari sono stabiliti, a partire dall'anno accademico 1971-72, dalla tabella *A*, allegata alla presente legge.

Successive variazioni saranno disposte a norma di quanto stabilito dalla legge.

Ai fini della determinazione di eventuali ulteriori ampliamenti dell'organico, le maggiori somme da iscrivere a norma dell'articolo 92 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per far fronte agli incrementi previsti dal comma precedente potranno essere nuovamente aumentate, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base dei programmi pluriennali di sviluppo economico e delle università.

La ripartizione dei posti in organico fra gruppi di dipartimenti affini è disposta, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consiglio nazionale universitario, in relazione alle esigenze dello sviluppo economico e scientifico. La successiva ripartizione fra i singoli dipartimenti avviene con le medesime procedure, in rapporto al numero degli studenti e ad altri criteri obiettivi determinati dallo stesso Consiglio nazionale universitario.

ART. 24.

(*Valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente*).

La produzione scientifica e l'attività didattica del docente universitario sono valutate da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, o già in possesso della qualifica di professore ordinario all'entrata in vigore della presente legge, designati da tre dipartimenti uguali o affini scelti per sorteggio.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di valutazione sfavorevole, il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta, e di essere valutato una terza volta non prima di altri tre anni purché non siano trascorsi dieci anni dall'immissione in ruolo.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici.

ART. 25.

(*Corsi di insegnamento impartiti dal docente*).

Ogni docente svolge, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 28, uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16, non superiore a due corsi annuali. Nel conferimento di corsi plurimi vengono adottati, ove possibile, criteri di avvicendamento.

Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento; l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. In caso di dissenso, lo svolgimento di un corso annuale dovrà comunque essere assicurato dal docente in relazione alle esigenze del dipartimento.

Più docenti possono contribuire a un medesimo corso; nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

I corsi e le attività di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 9, nonché quelli di cui agli articoli 7, terzo comma, 18, 19, 20 e 39, rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università.

ART. 26.

(*Supplenze*).

Nei casi in cui, per giustificato motivo, un corso di insegnamento non possa essere tenuto regolarmente dal docente di ruolo, può essere consentita una supplenza, di durata non superiore all'anno accademico, da conferire o ad un docente di ruolo della stessa

università, ovvero ad un docente associato, ovvero ad uno studioso dichiarato meritevole di chiamata a norma dell'articolo 22, comma decimo, della presente legge.

Alla nomina provvede il rettore su proposta del dipartimento interessato.

Il trattamento economico del docente o studioso al quale sia stata conferita una supplenza a norma di quanto previsto dal primo comma non può superare lo stipendio iniziale del docente universitario di ruolo.

La relativa spesa è a carico del bilancio dell'università; nel caso in cui l'impedimento del docente di ruolo sia causato da incarichi speciali conferiti dal Governo, essa è a carico del bilancio dello Stato.

ART. 27.

(*Periodi retribuiti per studi fuori del dipartimento, e di congedo non retribuito*).

Al docente di ruolo, per ogni sette anni di attività continuativa, è consentito di svolgere, nel corso di un unico anno accademico, uno o due periodi di studio, retribuiti e di durata non superiore a dodici mesi, presso un altro dipartimento o istituto scientifico italiano o straniero. Le modalità per l'esercizio di tale facoltà saranno stabilite con regolamento ministeriale, su proposta del Consiglio nazionale universitario.

I risultati scientifici delle ricerche compiute sono comunicati al dipartimento di appartenenza ed al Consiglio nazionale universitario.

Compatibilmente con le esigenze del dipartimento, il docente può inoltre ottenere, con il consenso del consiglio di dipartimento e della giunta di ateneo, e per la durata complessiva di non oltre sei mesi nel corso di un decennio, uno o due periodi di congedo per lo svolgimento di attività di ricerca e di insegnamento all'estero presso università o istituti di istruzione superiore, ovvero di consulenza presso enti o organismi internazionali o presso pubbliche amministrazioni. Durante detti periodi, che non sono retribuiti ma computabili ai fini della progressione economica e dei trattamenti di previdenza e di quiescenza il docente conserva la facoltà di svolgere attività di ricerca nel dipartimento.

La giunta di ateneo può consentire per comprovate ragioni che la ripartizione del periodo massimo complessivo previsto dal precedente comma sia diversamente disposta, fatte salve in ogni caso le esigenze dell'insegnamento.

Nel bilancio del Consiglio nazionale universitario è istituito un fondo speciale per eventuali rimborsi delle spese sostenute dai docenti che abbiano fruito, per fini di studio e di ricerca, dei periodi di congedo non retribuiti di cui al terzo comma del presente articolo.

ART. 28.

(*Tempo pieno del docente di ruolo*).

Il docente di ruolo è tenuto ad osservare il tempo pieno.

Egli deve assicurare la sua presenza nell'università per:

a) le attività di studio e di ricerca;

b) le attività didattiche comuni e di gruppo;

c) gli incontri individuali con gli studenti;

d) l'accertamento della preparazione degli studenti;

e) la partecipazione agli organi collegiali dell'università.

Deve inoltre svolgere ogni altra attività connessa con la sua funzione e qualità di docente.

Per le attività di cui alle lettere *b*) e *c*) del secondo comma del presente articolo, il docente deve assicurare la sua presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali distribuite in non meno di quattro giorni.

Nell'ambito dell'orario previsto dal precedente comma, l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 determina, d'intesa con i docenti, il tempo minimo disponibile per gli incontri di cui alla lettera *c*) del secondo comma. Tale orario è reso pubblico.

Il docente di ruolo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'università. Su sua motivata richiesta, può essere autorizzato dalla giunta di ateneo a risiedere in altra località che consenta il regolare adempimento delle funzioni di docente. In caso di inadempienza, decade dal diritto di prendere parte all'attività degli organi di governo dell'ateneo.

Il docente di ruolo non può esercitare né attività industriali o di commercio, in nome proprio o altrui, né attività professionale privata; né, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 27 e dal secondo comma dell'articolo 30, assumere impieghi o svolgere opera di consulenza continuativa presso privati o enti pubblici, ovvero rivestire funzioni di amministratore o di sindaco in società che

abbiano fini di lucro. Egli non può essere iscritto negli albi professionali.

Il docente di ruolo può essere autorizzato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di dipartimento, ad assumere attività di insegnamento presso una accademia militare o altra istituzione di formazione professionale superiore organizzata dall'amministrazione dello Stato.

Il docente può essere chiamato ad esercitare per un tempo determinato le funzioni di consigliere di Corte d'appello, della Corte di cassazione, della Corte dei conti o del Consiglio di Stato oppure quelle di avvocato dello Stato.

I dipartimenti possono stipulare con pubbliche amministrazioni e con enti pubblici o privati convenzioni, da sottoporre all'approvazione della giunta di ateneo, per prestazioni o compiti di ricerca che siano ritenuti utili ai fini dell'attività didattica e scientifica, e possono altresì eseguire, qualora utili agli stessi fini, prestazioni ed attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria. È abrogato l'articolo 49 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

I docenti di ruolo in possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione in un albo professionale sono iscritti, a domanda, in elenchi speciali, ai fini previsti dai commi precedenti. Le modalità per l'istituzione e la tenuta di tali elenchi speciali saranno determinate con regolamento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, per le professioni sanitarie, e con il Ministro di grazia e giustizia, per le altre professioni.

I proventi derivanti dalle attività di cui al decimo comma del presente articolo affluiscono nel bilancio dell'università. Dedotte le eventuali spese che vengono rimborsate al dipartimento, tali proventi sono destinati dalla giunta di ateneo con i criteri seguenti:

a) per il 30 per cento concorrono a formare un fondo nazionale di integrazione dell'indennità di tempo pieno di cui al successivo articolo 29. Tale fondo viene annualmente ripartito dal Ministro della pubblica istruzione in parti uguali tra tutti coloro cui compete la indennità stessa;

b) per una quota, non inferiore al 40 per cento e non superiore al 50 per cento, vengono distribuiti, con deliberazione della giunta di ateneo, fra coloro che hanno con-

tribuito allo svolgimento delle prestazioni o alla realizzazione della ricerca;

c) per la quota rimanente sono destinati alle esigenze della ricerca scientifica presso i vari dipartimenti dell'università.

Una diversa distribuzione può essere prevista dalle convenzioni tra Università ed Enti ospedalieri stipulate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, e dalla legge 25 marzo 1971, n. 213.

In relazione a quanto disposto dai due commi precedenti, il docente di ruolo non può percepire complessivamente, nel corso di ciascun anno accademico, emolumenti che superino il doppio dello stipendio annuale. Il predetto limite vale anche per il rimanente personale universitario. L'eventuale eccedenza va ad incrementare la quota di cui al punto *c*) del comma dodicesimo del presente articolo.

Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo e, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

I docenti di ruolo, dopo dieci anni di servizio a tempo pieno, possono chiedere di assumere la qualifica di docente associato presso il dipartimento di provenienza anche in soprannumero fino ad un massimo del 15 per cento rispetto all'organico del dipartimento stesso. Essi perdono la qualifica di docenti di ruolo ed acquisiscono quella di docenti associati fino al compimento del settantesimo anno di età. I docenti, di cui al presente comma, conservano lo stipendio in godimento al momento dell'assunzione della qualifica di associato, ad esclusione dell'indennità di tempo pieno. Il servizio prestato con qualifica di associato va computato ai fini del trattamento di quiescenza. L'università stipula il contratto di associazione e viene rimborsata dallo Stato della spesa necessaria.

ART. 29.

(*Indennità di tempo pieno*).

Ai docenti universitari di ruolo compete, con effetto dalla data di applicazione della presente legge, una indennità mensile di tempo pieno pari al settanta per cento dello stipendio in godimento e degli altri eventuali assegni pensionabili.

Detta indennità è corrisposta, con ruoli di spesa fissa, per dodici mesi l'anno; assorbe ogni altra indennità connessa alla funzione

di docente; è subordinata alla corresponsione dello stipendio.

Nei casi in cui lo stipendio sia ridotto, la indennità è ridotta in proporzione e per lo stesso periodo di tempo.

In nessun caso può essere corrisposta più di un'indennità di pieno tempo.

ART. 30.

(*Incompatibilità*).

Sono collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, della carica o dell'ufficio i docenti:

1) che siano chiamati a far parte del Governo nazionale;

2) che siano membri del Parlamento;

3) che rivestano la carica di presidente o di assessore di giunta regionale;

4) che rivestano la carica di presidente di amministrazione provinciale;

5) che rivestano la carica di sindaco di comune capoluogo di provincia, ovvero di comune con popolazione superiore a centomila abitanti;

6) che rivestano la carica di assessore di comune con popolazione superiore a quattrocentomila abitanti, o di provincia con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

7) che siano presidenti o amministratori delegati di istituti pubblici assicurativi, bancari, assistenziali e previdenziali e di ogni altra impresa pubblica o a preminente partecipazione pubblica a carattere nazionale o regionale;

8) che siano direttori o responsabili di giornali quotidiani.

Sono altresì collocati fuori ruolo i docenti che ricoprono altri uffici presso enti pubblici o presso organismi internazionali, che possano limitare il pieno adempimento dei loro compiti didattici e scientifici universitari. Il giudizio sulla compatibilità di tali situazioni è espresso dal Ministro della pubblica istruzione su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si è verificata la situazione per la quale, secondo i commi precedenti, è previsto il collocamento stesso.

Il periodo trascorso fuori ruolo, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, è considerato utile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

I docenti fuori ruolo di cui al presente articolo, possono effettuare, presso le università, senza alcun compenso, attività di ricerca e corsi liberi non ufficiali.

Essi possono partecipare alle riunioni dei consigli di dipartimento e di ateneo, quando non siano trattati argomenti riguardanti chiamate di docenti.

Durante il periodo di collocamento fuori ruolo, ai docenti di cui ai punti 1) e 2) del primo comma spetta il trattamento economico previsto dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e successive modificazioni, ed ai docenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) dello stesso comma quello stabilito dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto nei casi previsti dai punti 7) e 8) del primo comma, ed altresì per i casi indicati nel secondo comma, al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolumento per la durata dell'incarico.

Cessata la situazione di incompatibilità per la quale fu disposto il collocamento fuori ruolo, il docente viene riassunto nel ruolo stesso, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

ART. 31.

(*Docenti associati e lettori di lingua straniera*).

Per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche non sostitutive degli insegnamenti da esso impartiti, il dipartimento può associare, in numero non superiore ad un decimo dei propri docenti di ruolo, studiosi, anche stranieri, i quali sono assunti con contratto biennale, rinnovabile per il successivo biennio, e non ulteriormente rinnovabile presso la stessa università se non sia trascorso un altro biennio.

Fino alla nomina in ruolo, è sempre rinnovabile il contratto di associazione stipulato con lo studioso straniero che sia vincitore di concorso per docente universitario di ruolo.

Non può essere associato dal dipartimento chi sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, di membri del relativo consiglio o di docenti di ruolo del dipartimento.

Il compenso per l'attività del docente associato è fissato, su proposta dei dipartimenti interessati, dall'università, che iscrive il relativo onere nel proprio bilancio.

I docenti universitari di ruolo non possono essere associati.

Il dipartimento può associare docenti di altre università italiane che siano stati collocati a riposo; può associare altresì docenti di università straniere anche se abbiano superato il settantesimo anno di età.

Possono inoltre essere associati docenti di ruolo in servizio presso altri ordini di scuole; essi mantengono il proprio stato giuridico ed il relativo trattamento economico per la durata del contratto.

I lettori di lingue straniere possono esssere associati con contratti sempre rinnovabili e in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma.

TITOLO IV

FORMAZIONE DI PERSONALE PER LA RICERCA E L'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

ART. 32.

(Ricercatori universitari).

I laureati da non oltre cinque anni che superino il concorso di cui al quarto comma del presente articolo, vengono assegnati presso un dipartimento per svolgervi, in qualità di ricercatori universitari, attività di:

ricerca e studio ai fini della propria preparazione scientifica e formazione all'insegnamento;

partecipazione ai seminari ed alle esercitazioni per gli studenti;

collaborazione col dipartimento nello adempimento delle sue funzioni scientifiche.

I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Ad essi si applicano le norme contenute nel settimo comma dell'articolo 28.

I predetti ricercatori dispongono di un assegno a carico dello Stato.

Il numero degli assegni da attribuire annualmente è determinato in relazione alle disponibilità finanziarie previste dalla legge. Per la distribuzione e l'attribuzione ai singoli dipartimenti si applicano le norme previste dall'ultimo comma dell'articolo 23. Il Ministro della pubblica istruzione bandisce i relativi concorsi, distinti per settori di ricerca e di insegnamento, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale universitario.

L'assegnazione dei vincitori a ciascun dipartimento è disposta con decreto del Ministro stesso, previa designazione del dipartimento, con il consenso dell'interessato. I vincitori per i quali non siano state formulate le sopraddette designazioni sono assegnati dal Ministro ai dipartimenti presso i quali restino disponibili i relativi assegni.

I ricercatori possono essere trasferiti, a domanda, presso altri dipartimenti della stessa o di altra università, in seguito a richiesta dei dipartimenti medesimi, sempreché vi siano disponibili i relativi assegni. Detti trasferimenti sono effettuati prima del bando dei nuovi concorsi.

Ai fini indicati dal presente articolo, le università possono istituire, a carico dei rispettivi bilanci, ulteriori assegni per ricercatori universitari anche stranieri presso i propri dipartimenti. Detti assegni, il cui importo annuo deve essere uguale a quello stabilito dall'articolo 33, vengono attribuiti mediante concorso. Le modalità di tale concorso sono stabilite dallo statuto dell'ateneo, con l'osservanza delle norme di cui ai successivi articoli 33 e 34.

Le amministrazioni pubbliche possono comandare presso le università, con il consenso dei dipartimenti interessati, propri dipendenti in qualità di ricercatori. Ad essi si applicano tutte le disposizioni previste nel presente articolo.

ART. 33.

(*Assegni per i ricercatori*).

L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quinquennio ed il suo importo lordo annuo è di lire 2.500.000 per i primi due anni, e di lire 3.000.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegua il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio, per l'importo di lire 3.500.000 annue. L'assegno può essere confermato, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento, anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto *l*) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, come risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, nonché, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

Il ricercatore può svolgere la sua attività anche presso università straniere. In tal caso, egli ha diritto alla corresponsione dell'assegno per la durata massima d'un anno; il dipartimento al quale è assegnato può consentire la corresponsione per un secondo anno se lo stato delle ricerche in corso renda indispensabile l'ulteriore permanenza del ricercatore all'estero.

ART. 34.

(*Adempimenti e decadenza*).

I modi di adempimento dei compiti assegnati al ricercatore universitario, a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 32, sono stabiliti dal consiglio del dipartimento interessato.

Nei casi di gravi inadempienze, la giunta di ateneo decide la decadenza dall'assegno, su motivata proposta del consiglio di dipartimento. Avverso tale decisione, l'interessato può ricorrere al Consiglio nazionale universitario.

ART. 35.

(*Valutazione dell'attività del ricercatore universitario e immissione in carriere delle pubbliche amministrazioni*).

Le attività svolte in qualità di ricercatore universitario presso il dipartimento o presso istituti di ricerca scientifica di altri Paesi sono valutate come titolo nei concorsi per le pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali.

Coloro i quali abbiano conseguito la conferma a norma del secondo comma dell'articolo 33 hanno diritto ad ottenere, nel limite dei posti previsti dal penultimo comma del presente articolo, la nomina nei ruoli dei professori degli istituti statali di istruzione secondaria, per l'insegnamento di materie che, a giudizio del Consiglio nazionale universitario, siano corrispondenti o affini ai settori di ricerca e di insegnamento per cui vinsero il concorso previsto dal quarto comma dell'articolo 32.

I ricercatori di cui al precedente comma possono altresì ottenere, previo esame-colloquio, e nel limite dei posti previsti dal penultimo comma del presente articolo, la nomina nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici anche non territoriali.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al primo comma, delle nomine di cui al secondo comma e della partecipazione agli esami-colloquio di cui al precedente comma, i limiti di età sono aumentati, nei confronti dei ricercatori universitari, di un periodo uguale a quello di godimento dell'assegno.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere di cui al terzo comma, fra le quali verranno comunque comprese quelle del personale non docente di carriera direttiva, o equiparabile, degli atenei. In detto decreto saranno altresì stabilite le aliquote dei posti da riservare ai fini dei precedenti commi secondo e terzo; il numero dei posti non potrà, in ogni caso, essere inferiore al 20 per cento delle vacanze rispetto agli organici.

Al personale di cui al presente articolo, all'atto della immissione nei ruoli delle menzionate carriere e all'atto dell'ingresso nel ruolo di docente universitario, il periodo trascorso presso il dipartimento in qualità di ricercatore universitario viene riconosciuto per intero e fino ad un massimo di quattro anni, agli effetti giuridici ed economici. Il periodo eccedente i quattro anni è valutato per intero ai fini economici, e tale valutazione, ai medesimi fini, è conservata in tutte le successive classi di stipendio. Lo stesso periodo eccedente i quattro anni è valutato anche ai fini giuridici, limitatamente ad un terzo e nei soli casi di immissioni in carriere con svolgimento a ruolo aperto.

TITOLO V

STUDENTI

ART. 36.

(*Diritto allo studio*).

In riconoscimento della rilevante funzione sociale e di propulsione dello sviluppo del Paese che assume la formazione culturale, scientifica e professionale dello studente ed allo scopo di consentire un adeguato impegno di studio, vengono predisposte, contestualmente al programma pluriennale universitario, le misure necessarie ad una effettiva attuazione del diritto allo studio mediante servizi intesi a favorire la presenza studentesca nelle università, con speciale riguardo a trasporti, alloggi, mense, assistenza sanitaria curativa e preventiva, impianti sportivi e ricreativi, nonché mediante l'istituzione di cooperative librarie, l'esonero da tasse e contributi universitari e l'erogazione di assegni di studio, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo seguente.

A tali fini, nel programma pluriennale universitario di cui all'articolo 53 vengono indicati i mezzi finanziari occorrenti.

ART. 37.

(*Norme sugli assegni di studio*).

L'importo dell'assegno di studio è stabilito nella misura unica di lire 300.000 annue.

Sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e dalle norme integrative dettate dalle regioni, a favore degli studenti, appartenenti a famiglie la cui residenza sia fuori del comune dove l'università ha sede, e dai quali debbono essere sostenuti oneri per la sistemazione in località che consentano la frequenza ai corsi di insegnamento, l'opera universitaria può integrare il predetto importo dell'assegno di studio con una quota aggiuntiva non superiore a lire 200.000 annue. L'opera universitaria, in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio. può fornire servizi per somme corrispondenti, purché gestiti o direttamente o tramite convenzioni con collegi universitari legalmente riconosciuti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Possono essere conferiti premi di incoraggiamento, in aggiunta agli assegni di cui al

comma precedente e fino ad un massimo di lire 250.000 annue, a studenti particolarmente meritevoli o che si trovino in condizioni di particolare disagio.

Possono conservare l'assegno per gli anni di corso successivi gli studenti in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole del consiglio di dipartimento.

Un quinto del fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda degli interessati, nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo netto non sia superiore a lire 1.200.000 annue con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria ed infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo dopo la conclusione del corso di orientamento di cui all'articolo 7 e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di valutazione previste dall'articolo 13 della presente legge tra quelle indicate a tal fine dall'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare complessivo netto non superiore a lire 1.200.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, con precedenza agli studenti di cui al comma quarto, nell'ordine di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma quinto.

Gli assegni di studio e le borse di studio non vengono calcolati ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non sono soggetti ad alcuna tassa ed imposta.

Decade dal diritto all'assegno ed è tenuto a rimborsare le somme indebitamente percepite lo studente che abbia reso una dichiarazione sul reddito non rispondente al vero e in forza della quale gli sia stato riconosciuto un assegno a lui non dovuto. A tal fine gli organi delle università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito un assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori

accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Nei limiti dei princìpi di cui al presente articolo le Regioni dettano ulteriori disposizioni per l'attribuzione dell'assegno di studio.

Secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, gli assegni di studio possono essere conferiti a cittadini italiani iscritti a corsi universitari di Paesi di lingua corrispondente a quella riconosciuta, nell'ordinamento scolastico, per le minoranze linguistiche.

ART. 38.

(*Ripartizione degli stanziamenti per il diritto allo studio*).

Gli stanziamenti destinati annualmente all'attuazione del diritto allo studio sono ripartiti, su base regionale, nell'ambito delle indicazioni del programma pluriennale di sviluppo delle università di cui all'articolo 53 della presente legge.

In ogni caso il Ministro della pubblica istruzione dispone la ripartizione entro il 31 marzo di ogni anno per gli stanziamenti previsti per l'anno successivo, sentite le regioni e previo parere del Consiglio nazionale universitario, tenuto conto:

a) del numero degli studenti iscritti e in corso presso ciascuna università;

b) delle esigenze di sviluppo economico delle Regioni e delle possibilità di occupazione;

c) delle esigenze del progresso scientifico;

d) dell'esigenza di favorire l'afflusso alle sedi meno affollate.

Ciascuna Regione, sentiti le giunte di ateneo ed i consigli di amministrazione delle relative opere universitarie, ripartisce, tenuto conto dei criteri di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma precedente, il fondo ad essa destinato tra i singoli atenei, determinando, inoltre, la parte da erogarsi in assegni di studio e la parte da destinare alla realizzazione ed alla erogazione di servizi. In ogni caso la parte destinata agli assegni di studio non può superare i quattro quinti del fondo.

Ciascuna Regione può disporre eventuali integrazioni dei fondi stanziati dallo Stato per l'attuazione del diritto allo studio.

Le somme vengono erogate dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del piano di ripartizione predisposto dalla Regione, direttamente alle singole opere universitarie.

ART. 39.

(*Studenti lavoratori e lavoratori studenti*).

Le università organizzano, per gli studenti lavoratori e per i lavoratori studenti, forme di attività didattica e di ricerca aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari.

Le modalità di svolgimento di tali attività tengono conto degli impegni di lavoro degli studenti e sono determinate dagli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5.

Gli studenti considerati dal primo comma, sempreché non siano già in possesso di laurea, hanno diritto a permessi giornalieri per le prove di cui all'articolo 13 della presente legge, a norma di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ed inoltre, ai fini della conclusione dei loro studi, ad un congedo straordinario non retribuito, da concedersi con le modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 77, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per un periodo di tempo continuativo non superiore ad un anno. Per la durata di tale congedo straordinario, l'opera universitaria si sostituisce al datore di lavoro nel versamento dei contributi di legge agli enti previdenziali ed assistenziali e gli studenti interessati hanno diritto alle provvidenze di cui all'articolo 36, sempreché si trovino in possesso degli altri requisiti di legge.

Le opere universitarie dispongono, a favore degli studenti di cui al presente articolo, particolari provvidenze di natura finanziaria anche sotto forma di prestiti d'onore.

Le università e le opere universitarie possono altresì stipulare con gli studenti contratti per attività lavorative ad orario ridotto.

ART. 40.

(*Diritti degli studenti*).

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, in locali idonei ed adeguatamente attrezzati messi a disposizione dall'università, e di avvalersi di ogni altro strumento democratico per dibattere e deliberare in ordine ai problemi di loro interesse.

Essi hanno altresì diritto di promuovere incontri e altre libere attività culturali.

Gli studenti gestiscono, mediante appositi organismi, esistenti e da costituire, attività ricreative ed associative. Nel caso di impiego di fondi dell'università, i risultati delle rela-

tive gestioni sono sottoposti all'approvazione della giunta di ateneo.

Gli studenti possono promuovere libere attività di studio, compatibilmente con le esigenze del dipartimento, e proporre la istituzione di corsi in specifici settori di ricerca e di insegnamento, aventi valore uguale a quelli ufficiali.

Essi possono anche indicare, per detti corsi, il docente o l'esperto responsabile.

Il consiglio di dipartimento, ove accolga la proposta di cui al quarto comma, provvede alla organizzazione dei nuovi corsi o con docenti della stessa università o con esperti, anche conformemente alle indicazioni di cui al precedente comma.

ART. 41.

(*Opere universitarie*).

L'opera universitaria, istituita presso ogni università, ha lo scopo di attuare e coordinare, a favore degli studenti iscritti, le attività e le iniziative dirette alla realizzazione del diritto allo studio nell'ambito delle norme di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39.

Essa è dotata di personalità giuridica. I programmi annuali ed i risultati della gestione di ciascun anno sono sottoposti all'approvazione del consiglio di ateneo.

L'opera universitaria è gestita da un consiglio di amministrazione formato da:

a) quattro docenti dell'ateneo;

b) quattro studenti dell'ateneo che abbiano raggiunto la maggiore età;

c) quattro rappresentanti della Regione nel cui territorio ha sede l'università, eletti in modo che sia garantita la rappresentanza delle minoranze nonché una rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I membri di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente comma sono eletti rispettivamente dai docenti e dagli studenti componenti il consiglio di ateneo, contestualmente alle elezioni per la nomina della giunta di ateneo. In caso di mancata partecipazione degli studenti al consiglio di ateneo o di mancata elezione, da parte degli studenti stessi, di propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, il consiglio di ateneo procede all'elezione nel proprio seno di altri quattro membri scelti ove possibile fra gli studenti.

La carica di membro del consiglio di amministrazione di opera universitaria è incompatibile con quella di membro di consiglio di ateneo.

Il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Per la durata del suo ufficio il presidente dell'opera universitaria gode di una indennità di carica e, se docente, può essere esonerato dall'insegnamento, sentito il dipartimento interessato.

L'opera universitaria è retta da un regolamento approvato dal Ministro della pubblica istruzione che ne approva altresì le modificazioni.

L'opera universitaria dispone di locali e si avvale di personale dipendente dall'università, in misura adeguata alle necessità, secondo un organico approvato dal consiglio di ateneo su proposta dell'opera stessa.

Nei casi in cui la natura delle prestazioni non consenta di avvalersi di personale dell'università, il Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro stabilisce con apposito decreto le condizioni di assunzione e il trattamento del personale addetto ai servizi.

Le deliberazioni delle opere universitarie sono soggette al controllo del comitato regionale di controllo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, per quanto concerne la loro conformità ai provvedimenti della Regione. Si applica in ogni caso anche nei confronti delle opere universitarie la norma prevista dal penultimo comma dell'articolo 55 della presente legge.

ART. 42.

(Attività e impianti sportivi).

Per la gestione degli impianti sportivi e per lo sviluppo delle relative attività, presso ciascuna università è istituito un apposito comitato, in cui sono rappresentate le organizzazioni studentesche del settore. Gli impianti sono a disposizione degli studenti e del personale docente e non docente delle università.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina la composizione e i compiti dei comitati predetti che, nei centri in cui abbiano sede più università, possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio.

Per lo svolgimento delle suddette attività, ai comitati viene assegnato, dall'opera universitaria, un contributo a carico degli stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio di cui all'articolo 96, in una misura non inferiore all'uno per cento degli stanziamenti stessi.

TITOLO VI

ORGANI DI GOVERNO

ART. 43.

(*Rettore e consiglio di ateneo*).

La funzione di propulsione e di coordinamento di ciascuna università spetta al consiglio di ateneo.

Il consiglio di ateneo è così costituito:

a) 36 docenti di ruolo;

b) 24 studenti;

c) 12 ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) 8 appartenenti al personale non insegnante;

e) 8 membri designati dalla Regione di cui non meno di tre scelti tra i rappresentanti del mondo del lavoro;

f) 4 membri designati dalla provincia e 4 membri designati dal comune in cui ha sede l'università.

I membri designati ai sensi delle lettere *e*) ed *f*) del comma precedente sono scelti in modo che siano garantite la rappresentanza delle minoranze e la presenza anche di personalità del mondo della cultura, delle professioni e dell'economia.

Il consiglio di ateneo elegge tra i docenti di ruolo il rettore per le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione. L'elezione del rettore avviene previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio. Per la durata del suo ufficio, il rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Con voto limitato, il consiglio di ateneo elegge una giunta costituita da un numero di componenti del consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un quarto del numero indicato dal secondo comma del presente articolo.

Il consiglio e la giunta sono presieduti dal rettore.

Il rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, e i membri del consiglio e della giunta, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 48, durano in carica un triennio.

Il consiglio di ateneo è convocato dal rettore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di non meno di un terzo dei suoi componenti.

Le competenze già del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università sono attribuite, in quanto compatibili con la presente legge, alla giunta di ateneo.

ART. 44.

(*Consiglio di ateneo nelle sedi con meno di diecimila studenti*).

Nelle sedi universitarie con meno di diecimila studenti in corso il numero dei componenti del consiglio di ateneo di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto della metà e la giunta, che è eletta a norma di quanto disposto dal precedente articolo, è costituita da cinque docenti di ruolo, tre studenti, due ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento, un appartenente al personale non insegnante, uno dei membri del consiglio designati dalla Regione, uno di quelli designati dalla provincia ed uno di quelli designati dal comune.

ART. 45.

(*Consiglio di dipartimento*).

Il consiglio di dipartimento è costituito da rappresentanze delle componenti universitarie secondo le seguenti proporzioni:

a) 50 per cento, docenti di ruolo;

b) 25 per cento, studenti;

c) 15 per cento, ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento;

d) 10 per cento, personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario.

Il numero complessivo dei membri di cui al precedente comma non può essere superiore a quaranta.

Il consiglio elegge, fra i docenti di ruolo del dipartimento, il direttore; se quest'ultimo fa già parte del consiglio, viene sostituito da altro docente, parimenti eletto dal consiglio stesso.

Al direttore, che presiede il consiglio di dipartimento ed ha diritto a voto, è corrisposta un'indennità di carica.

Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente: ai docenti assegnati al dipartimento; agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento; ai ricercatori universitari e agli assistenti del ruolo ad esaurimento; al personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche e ausiliario, appartenente al dipartimento stesso.

Agli effetti della rappresentanza studentesca nel consiglio sono elettori ed eleggibili gli studenti che a tal fine si iscrivano nel dipartimento; nessuno studente può iscriversi in più dipartimenti.

Il direttore e, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 48, i membri del consiglio di dipartimento durano in carica un triennio. Non possono essere rieletti per il successivo triennio se esiste possibilità di sostituzione.

Agli effetti delle designazioni e delle richieste di ricercatori, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 32, il consiglio di dipartimento si integra con tutti i docenti e i ricercatori.

Il consiglio di dipartimento riferisce annualmente sul lavoro svolto e sul programma per il successivo anno accademico all'assemblea del personale, docente e non docente, e degli studenti.

ART. 46.

(*Cariche non cumulabili*).

Non si può fare contemporaneamente parte di più di uno dei seguenti organi: giunta di ateneo, consiglio di dipartimento, Consiglio nazionale universitario.

ART. 47.

(*Costituzione, adunanze e deliberazioni degli organi collegiali delle università*).

La partecipazione degli studenti agli organi collegiali delle università è libera.

Gli studenti possono decidere la loro partecipazione anche successivamente alla costituzione degli organi.

È valida la costituzione degli organi anche se una o più componenti non abbia provveduto o abbia rinunziato alla nomina dei suoi rappresentanti, purché sia stata eletta la metà più uno dei membri del collegio.

Per la validità delle adunanze degli organi collegiali delle università occorre, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

ART. 48.

(*Modalità di attuazione della partecipazione e pubblicità degli atti*).

Le modalità per le elezioni di cui agli articoli 22, 41, comma quarto, 43 e 45 sono stabilite dagli statuti.

Tali elezioni:

a) si svolgono con voto diretto, limitato e segreto;

b) sono valide se alle votazioni ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto per ogni singola componente;

c) hanno luogo nei trenta giorni anteriori alla scadenza delle rappresentanze in carica.

In caso di dimissioni, incompatibilità o impossibilità dei membri eletti a partecipare con continuità ai lavori degli organi collegiali, subentrano, nell'ordine, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla elezione del rettore si provvede entro un mese dalla vacanza della carica.

Le sedute del consiglio di ateneo sono pubbliche, tranne quelle in cui si trattino questioni riguardanti le persone.

La rappresentanza degli studenti in tutti gli organi ai quali essi partecipano ha la durata di un anno. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti regolarmente in corso e agli studenti fuori corso da non più di due anni.

Lo statuto di ateneo determina le modalità più opportune per fornire a tutte le componenti, anche sulla base di richieste specifiche, le informazioni necessarie per una effettiva partecipazione alla vita dell'ateneo.

ART. 49.

(*Attribuzioni del Consiglio nazionale universitario*).

Il Consiglio nazionale universitario, organo di coordinamento generale delle autonomie universitarie ai fini della ricerca e dell'insegnamento:

a) formula le proposte e, su richiesta del Ministro della pubblica istruzione, esprime pareri in ordine ai problemi dell'organizzazione universitaria e negli altri casi previsti dalla legge;

b) determina i tipi di dipartimento con l'indicazione dei settori di ricerca e di insegnamento essenziali per caratterizzarli, fermo restando che gli statuti universitari possono prevedere l'inserimento nei dipartimenti di ulteriori settori anche se presenti presso altri dipartimenti della stessa università;

c) approva, ai sensi del quinto comma dell'articolo 9, l'istituzione di eventuali dipartimenti atipici;

d) compila ed aggiorna l'elenco dei settori di ricerca e di insegnamento ai fini del primo comma dell'articolo 22;

e) formula proposte in ordine ai provvedimenti legislativi da adottare ai fini indicati dal secondo comma dell'articolo 14;

f) propone la ripartizione dei posti in organico, a norma di quanto stabilito dall'articolo 23; la ripartizione degli assegni di ricercatore universitario a norma dell'articolo 32, quarto comma; la ripartizione dei fondi destinati alla ricerca scientifica, alle attrezzature ed al funzionamento delle università. Il Ministro della pubblica istruzione, qualora non condivida i criteri di ripartizione, rinvia al Consiglio nazionale universitario i relativi atti, per nuovo esame. Per le deliberazioni di ripartizione sono obbligatoriamente sentite le commissioni consultive di settore di cui all'articolo 51;

g) indica agli organi politici responsabili gli elementi per l'attuazione di una politica programmata di orientamenti universitari, in funzione delle possibilità di occupazione e delle esigenze di sviluppo civile ed economico del Paese;

h) presenta annualmente una relazione al Ministro della pubblica istruzione, che ne cura la trasmissione al Parlamento;

i) esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge.

Il Consiglio nazionale universitario adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per lo svolgimento delle proprie attività, per la pubblicità degli atti e per le procedure elettorali. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 50.

(*Fondi assegnati alle università dal Consiglio nazionale delle ricerche*).

Il Consiglio nazionale delle ricerche comunica, all'atto delle relative deliberazioni, al Consiglio nazionale universitario le assegnazioni di fondi disposte a favore dei dipartimenti, dei borsisti presso le università e del personale universitario anche non docente in base ai programmi di ricerca da esso approvati.

ART. 51.

(*Composizione del Consiglio nazionale universitario*).

Il Consiglio nazionale universitario è composto:

a) di 40 membri eletti dai componenti dei consigli di ateneo di tutte le università riuniti in collegio unico nazionale;

b) di 8 membri, anche non parlamentari, designati 4 dalla Camera dei deputati e 4 dal Senato della Repubblica;

c) di 3 membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

d) di 3 membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Tra i 40 membri di cui alla lettera *a*) non più di due possono appartenere al medesimo ateneo, né più di due possono appartenere a dipartimenti dello stesso tipo o di tipo affine.

Ai fini del programma pluriennale partecipa ai lavori del Consiglio nazionale universitario, con diritto di voto. un rappresentante per ogni università a ciò designato dal consiglio di ateneo.

Presso il Consiglio nazionale universitario sono istituite commissioni consultive di settore, secondo le affinità determinate dallo stesso Consiglio. Tali commissioni, composte di non più di sette membri, che non appartengano al Consiglio nazionale universitario, sono elette ogni quattro anni dai consigli dei dipartimenti eguali od affini riuniti in collegio unico nazionale. Esse elaborano proposte relative ai vari settori, da sottoporre all'esame del Consiglio nazionale universitario, ed esprimono i pareri che vengono loro richiesti, a norma del regolamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 49.

Il Consiglio nazionale universitario elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

I membri del Consiglio nazionale universitario durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. È incompatibile la partecipazione al Consiglio nazionale universitario ed al consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

I docenti membri del Consiglio nazionale universitario sono esentati dalle loro normali funzioni per la durata della carica mantenendo le rispettive posizioni giuridica ed economica.

Il Consiglio nazionale universitario dispone dei mezzi e dei servizi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la indennità per i membri del Consiglio nazionale universitario.

Tutte le deliberazioni del Consiglio nazionale universitario sono pubbliche.

Il Consiglio nazionale universitario si avvale di un ufficio permanente, posto alle sue dipendenze, che raccoglie ed elabora ogni elemento utile alla programmazione.

TITOLO VII

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

ART. 52.

(Progetto di ateneo per il programma pluriennale universitario).

Ogni università redige un progetto di programma pluriennale di sviluppo nel quale sono indicate le esigenze dell'ateneo in relazione al prevedibile incremento della popolazione studentesca, alle necessità didattiche e scientifiche ed all'attuazione del diritto allo studio.

Il progetto di programma contiene anche un piano edilizio, un piano finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonché proposte motivate di variazioni degli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, e di una diversa organizzazione dei dipartimenti.

Il progetto di piano è approvato dal consiglio di ateneo entro il 31 gennaio dell'ultimo anno del precedente piano. Nelle regioni con più atenei, il rettore dell'università con maggiore numero di iscritti convoca la riunione dei rettori per il coordinamento dei piani di ateneo e per la formulazione del programma universitario regionale. A tale riunione partecipano delegazioni di tre membri delle rispettive giunte. I piani di ateneo delle regioni con una sola università e i programmi universitari regionali sono trasmessi entro il 31 marzo dello stesso anno al Consiglio nazionale universitario e alla Regione di competenza per i rispettivi pareri. Successivamente, entro il 30 giugno, i programmi universitari regionali, con i pareri del Consiglio nazionale universitario e delle regioni, vengono trasmessi per il coordinamento con la programmazione economica nazionale al Comitato interministeriale per la programmazione economica, che può formulare osservazioni in proposito trasmettendole entro il 30 settembre successivo al Ministro della pubblica istruzione. I termini sopra indicati sono perentori; i pareri s'intendono conformi se non espressi nei termini stabiliti.

I programmi universitari regionali possono anche prevedere nuove sedi universitarie da istituire.

ART. 53.

(Programma pluriennale universitario).

In concomitanza con la presentazione del programma economico nazionale, e comunque

per il primo programma non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma pluriennale di sviluppo delle università. Il programma è approvato con legge.

Il programma universitario determina per il periodo considerato le nuove università statali da istituire e le nuove università libere da riconoscere, i raddoppi e le concentrazioni delle sedi universitarie, con l'indicazione delle spese di competenza dello Stato occorrenti a questo fine nello stesso periodo di tempo. Il programma stabilisce inoltre i coordinamenti della ricerca scientifica nell'università con quella svolta da altri organismi pubblici.

Il programma contiene indicazioni atte a realizzare progressivamente un rapporto ottimale, differenziato per dipartimenti, fra numero dei discenti e numero dei docenti. Tale rapporto sarà determinato ed aggiornato dal Consiglio nazionale universitario, in relazione ai vari tipi di dipartimento.

Il programma individua inoltre, per le singole sedi universitarie, le dimensioni che garantiscano la massima efficienza di ciascuna di esse. Qualora il numero medio degli studenti in regolare corso di studi presso una università abbia superato, da oltre due anni, il limite di ventimila, il programma indica i provvedimenti da adottarsi per il raddoppiamento della sede universitaria.

ART. 54.

(*Raccordo col programma economico nazionale*).

Per il periodo annuale o pluriennale necessario a raccordare il programma di sviluppo delle università col programma economico nazionale si procede con legge separata dopo il coordinamento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui al terzo comma dell'articolo 52.

TITOLO VIII

GESTIONE CONTABILE

ART. 55.

(*Gestione contabile e controlli*).

Le università hanno autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.

Non è consentita la gestione di fondi fuori bilancio.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono sottoposti dalla giunta di ateneo all'esame e all'approvazione del consiglio. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 98 è assegnato senza destinazione specifica.

Il rettore dell'università, sulla base delle deliberazioni della giunta di ateneo, provvede alla distribuzione dei fondi di competenza dei singoli dipartimenti.

Al dipartimento è necessaria la preventiva autorizzazione della giunta di ateneo per le spese che, in una sola volta, eccedano lire 5.000.000, o che eccedano annualmente lire 2.500.000 ed impegnino il bilancio dell'università per più esercizi.

Il controllo contabile sulla gestione dell'ateneo è di competenza del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro del tesoro, che lo esercitano attraverso propri funzionari con compiti ispettivi, cui compete un'indennità di missione.

La gestione finanziaria delle università è sottoposta al controllo della Corte dei conti, che lo esercita a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il bilancio consuntivo è trasmesso alla Corte dei conti per tramite del Ministro della pubblica istruzione, che può fare proprie osservazioni alle università.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, è abrogato.

TITOLO IX

COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE

ART. 56.

(*Collaborazione universitaria internazionale*).

Per l'attuazione della collaborazione internazionale necessaria ai fini della ricerca e dell'insegnamento, le università sono autorizzate:

a) a procedere, in relazione all'ammissione ai corsi ed al conferimento di titoli di studio, al riconoscimento, previ accertamenti, dei corsi seguiti, degli esami superati, dei diplomi di laurea e dei titoli accademici conseguiti presso università e istituti universitari e post-universitari di altri paesi anche nei casi in cui l'equiparazione non sia stabilita da convenzioni internazionali;

b) a facilitare con opportuni provvedimenti anche di carattere finanziario gli scambi di docenti, di ricercatori, di studenti, di documentazioni e di strumenti didattici e di ricerca con università, facoltà, dipartimenti

e istituzioni universitarie e post-universitarie di altri paesi. In tali casi gli assegni di studio già attribuiti possono essere ulteriormente integrati;

c) a concedere agli studenti la possibilità di svolgere, previo assenso dell'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5, parte dei loro piani di studio presso università di altri paesi;

d) a riconoscere, ai fini dell'attribuzione e della conferma degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso università o istituti universitari o post-universitari di altri paesi.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI

ART. 57.

(Prima elezione del consiglio di ateneo, della giunta e del rettore).

Ai fini della prima elezione delle giunte di ateneo e dei rettori, i consigli di ateneo vengono costituiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nella prima riunione, che ha luogo entro 20 giorni dalla data delle elezioni, su convocazione del rettore uscente, il consiglio di ateneo procede all'elezione del rettore e della giunta. In caso di mancata convocazione nei termini, provvede il Ministro della pubblica istruzione.

Con la costituzione della giunta di ateneo, e in ogni caso 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono soppressi il senato accademico ed il consiglio di amministrazione dell'università.

Le modalità per le elezioni, di cui al presente articolo, nonché per la prima elezione degli altri organismi universitari sono determinate, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 48 e delle altre norme previste dalla presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Tale decreto viene emanato, previo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'elezione dei docenti di cui al punto *a*) del secondo comma dell'articolo 43, esso garantisce che, ferma restando per ogni ateneo la unicità del corpo elettorale attivo, vi sia tra gli eletti almeno un docente di ognuna delle facoltà esistenti presso l'ateneo.

Gli organi eletti ai sensi del presente articolo durano in carica fino allo svolgimento delle elezioni di cui al comma seguente, e in ogni caso non oltre due anni.

Nuove elezioni, per la costituzione definitiva degli organi universitari, saranno indette entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme fissate dagli statuti dei singoli atenei.

Decorso tale termine, ove il relativo statuto non sia stato emanato, il rettore, sentita la giunta di ateneo, è autorizzato a regolare le modalità di elezione con proprio decreto.

ART. 58.

(*Composizione dei consigli di facoltà*).

A partire dall'entrata in vigore della presente legge gli incaricati di insegnamenti propri della facoltà fanno parte dei rispettivi consigli. Nelle facoltà in cui il numero dei professori di ruolo sia inferiore a quello dei professori incaricati, questi ultimi partecipano al consiglio in numero pari a quello dei professori di ruolo; essi vengono scelti mediante elezione tra gli stessi professori incaricati della facoltà, secondo norme immediatamente emanate dal rettore.

ART. 59.

(*Prima costituzione dei dipartimenti*).

Presso ogni università vengono istituiti gli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 5, nonché i dipartimenti nell'ambito dei tipi di cui al punto *b*) dell'articolo 49 con deliberazione dei consigli di ateneo e in tempo utile per l'entrata in funzione con l'inizio dell'anno accademico 1972-73; in difetto provvede il rettore. Per le successive modificazioni si applicano le norme dell'articolo 5.

Entro 15 giorni successivi alla deliberazione di cui al comma precedente è determinata con decreti rettorali l'assegnazione ai dipartimenti del personale docente e non docente; i professori, di ruolo ed incaricati, gli assistenti ed i borsisti indicano a quale dipartimento intendano essere assegnati, tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata.

Con l'istituzione dei dipartimenti e degli organismi interdipartimentali le cattedre sono trasformate in posti di ruolo e sono soppressi gli istituti a cui le cattedre stesse facevano capo nonché le facoltà.

ART. 60.

(*Elettorato attivo e passivo in prima applicazione della legge*).

Nella prima applicazione della presente legge, i docenti di cui alla lettera *a*), rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 43 e del primo comma dell'articolo 45, sono comprensivi dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati; essi costituiscono un corpo elettorale attivo e passivo unico. Tra gli eletti, almeno la metà deve essere costituita da professori di ruolo.

Parimenti nella prima applicazione della presente legge, il corpo elettorale di cui alla lettera *c*), rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 43 e del primo comma dell'articolo 45 è costituito dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai titolari delle borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico, assegnate dalle università o dal Ministero della pubblica istruzione, di cui alle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo 76.

Per i dipartimenti nei quali il numero di docenti sia inferiore a quello complessivo degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei ricercatori universitari, le proporzioni previste dal primo comma dell'articolo 45 sono così modificate: alla lettera *a*), 45 per cento; alla lettera *c*), 20 per cento.

ART. 61.

(*Prima modificazione degli statuti*).

Qualora le modificazioni agli statuti previste dagli articoli 5 e 6 non siano state effettuate dagli organi dell'ateneo entro il termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione ingiunge agli organi stessi di provvedervi entro tre mesi e, in caso di inosservanza, nomina un proprio commissario con i compiti spettanti al consiglio di ateneo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 5, ferme restando le ulteriori procedure.

ART. 62.

(*Norme sul dottorato di ricerca*).

Le attività per il conseguimento del dottorato di ricerca avranno inizio due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I periodi di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 20, possono essere ridotti, per non più di due anni, per coloro che abbiano svolto attività scientifiche, riconosciute dai dipartimenti, presso università italiane o straniere, oppure presso enti nazionali di ricerca, nel quadriennio antecedente o nel biennio susseguente alla entrata in vigore della presente legge.

Il disposto di cui al comma precedente si applica entro e non oltre i sette anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 63.

(*Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario ed istituzione del Consiglio superiore della istruzione secondaria ed elementare*).

La prima elezione del Consiglio nazionale universitario avviene entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio nazionale universitario, non appena costituiti i propri organi, provvede prioritariamente a determinare i tipi di dipartimento, ai sensi del punto *b*) del primo comma dell'articolo 49. Le relative deliberazioni sono assunte entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle proposte che singoli consigli di ateneo abbiano formulato entro quattro mesi dalla data stessa.

Nella prima costituzione del Consiglio nazionale universitario le commissioni consultive di settore di cui all'articolo 51 sono elette dai consigli di facoltà, raggruppati secondo le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne l'elezione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio nazionale universitario eletto ai sensi del presente articolo dura in carica due anni.

Con l'elezione del Consiglio nazionale universitario, e in ogni caso 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è soppressa la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione diventano, rispettivamente, la sezione prima e la sezione seconda del Consiglio superiore dell'istruzione secondaria ed elementare, continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro funzioni con le norme vigenti all'entrata in vigore della

presente legge. I presidenti delle due sezioni sono eletti dai componenti le sezioni stesse, nel proprio seno.

ART. 64.

(*Unificazione o raddoppiamento di sedi universitarie*).

Per le università che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano facoltà decentrate o, successivamente, dipartimenti decentrati, il Consiglio nazionale universitario formula le proposte per l'applicazione del principio del secondo comma dell'articolo 3. Tali proposte vengono attuate nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 53.

ART. 65.

(*Assorbimento delle cattedre e dei posti di assistente convenzionati e nuova disciplina delle convenzioni*).

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti istituiti in base a convenzioni, a norma del secondo comma dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, quale risulta modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e che risultino coperti, rispettivamente, da professori o da assistenti di ruolo od incaricati, o la cui copertura sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore della presente legge, passano a carico del bilancio dello Stato.

Le relative convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge sono modificate nel senso che gli impegni finanziari definiti alla predetta data sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti ai posti già convenzionati.

Dalla data indicata nel precedente comma, convenzioni fra atenei ed enti o privati, da approvare con le procedure vigenti, potranno essere stipulate solo per il finanziamento di settori della ricerca.

ART. 66.

(*Inquadramento dei docenti*).

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958,

n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, nonché, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato, ovvero bandito precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b) i direttori di ruolo delle scuole di ostetricia e i direttori di ruolo degli osservatori astronomici e vulcanologici;

c) docenti italiani che da almeno 5 anni hanno acquisito in università straniere un posto corrispondente, sulla base di un giudizio del Consiglio nazionale universitario, a quello di professore ordinario di ruolo e sono tuttora in servizio presso quelle università.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli aventi titolo di cui ai punti *a*) e *b*) del terzo comma che non prestino servizio come incaricati o assistenti presso sedi universitarie, sono nominati, o per la materia del rispettivo concorso, o per una materia che sia parte di quella, previa chiamata da parte delle sedi universitarie effettuata secondo le procedure in atto all'entrata in vigore della presente legge. Qualora tale chiamata non sia formulata entro sei mesi dal riconoscimento del diritto alla nomina, a questa provvede il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

I professori di cui al punto *c*) del comma terzo sono inquadrati secondo le medesime procedure, per una materia che sia giudicata dal Consiglio nazionale universitario corrispondente a quella da essi insegnata nella università straniera. Ai fini della classe di

stipendio e della anzianità verrà computato a loro favore, oltre il periodo di servizio eventualmente già prestato nelle università italiane, anche quello trascorso in servizio attivo nelle università straniere.

ART. 67.

(*Concorsi in prima applicazione della legge*).

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione bandisce un concorso a 3.500 posti nel ruolo unico dei docenti universitari, ripartendoli tra le singole sedi universitarie per gruppi di discipline strettamente affini o per singole discipline, qualora un raggruppamento non sia possibile, sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle università quali risultano in atto dagli incarichi di insegnamento conferiti e da posti di ruolo di assistente.

Il Ministro della pubblica istruzione entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, bandisce un secondo concorso a 5.000 posti di ruolo, ripartiti, tra i settori di ricerca e di insegnamento e, all'interno di questi, tra le singole sedi universitarie, secondo i criteri richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 23.

Una quota di 3.000 posti del primo concorso e di 4.000 posti del secondo concorso è riservata agli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio compresi gli incaricati delle direzioni delle scuole di ostetricia e degli osservatori astronomici e vulcanologici, nonché gli incaricati delle accademie militari e delle scuole di perfezionamento o di specializzazione presso una facoltà universitaria, agli assistenti universitari di ruolo da almeno tre anni, nonché a coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge siano docenti incaricati o assistenti di ruolo ed abbiano svolto la funzione di professori incaricati ovvero di assistenti, anche non di ruolo, per complessivi cinque anni.

ART. 68.

(*Procedure di concorso e di nomina*).

La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma dell'articolo 67 si compone di cinque docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 66, del gruppo di discipline o della singola disciplina cui si riferisce

il concorso stesso, nominati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle designazioni espresse dai docenti universitari di ruolo, dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni, nonché dagli assistenti ordinari in ruolo da almeno tre anni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono determinati i gruppi di discipline o le singole discipline per ciascun concorso da bandire. Con lo stesso decreto sono determinati inoltre i docenti titolari, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 66, gli incaricati e gli assistenti che hanno titolo per votare per ciascun concorso.

Le votazioni si svolgono per schede segrete. Ciascun votante ha diritto di segnare nella propria scheda il nome di due docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 66, di una delle materie a concorso o di materia strettamente affine.

Lo spoglio delle schede avviene comunque successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Sono chiamati a far parte delle anzidette commissioni giudicatrici cinque docenti estratti a sorte fra i quindici che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero fra tutti coloro che hanno riportato voti se questi sono in numero inferiore a quindici. Si sorteggiano inoltre altri due docenti in qualità di supplenti.

Qualora per un concorso il numero dei candidati risulti superiore a cinquanta unità, la commissione è costituita da nove docenti estratti a sorte secondo le modalità stabilite nel comma precedente. In questo caso la commissione opera per sezioni. L'assegnazione dei candidati a ciascuna sezione avviene mediante estrazione a sorte. La valutazione complessiva e la graduatoria conclusiva sono fatte previa discussione finale in riunione plenaria.

Ogni commissione è tenuta a concludere i lavori di concorso entro sei mesi dalla sua costituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di funzionamento delle commissioni anche al fine di garantire l'osservanza del predetto termine. Comunque dopo cinque mesi dalla costituzione della commissione il Ministro convoca la stessa perché concluda i suoi lavori. In caso di assenza di alcuno dei commissari la commissione si riconvoca a quindici giorni di distanza ed ove si registrino ulteriori assenze il Ministro sostituisce i commissari

assenti con i supplenti, di cui al comma quinto del presente articolo, secondo l'ordine di estrazione.

I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono nominati presso dipartimenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 22. I vincitori del concorso che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano da almeno nove anni incaricati di insegnamento anche in una scuola di perfezionamento o di specializzazione presso una facoltà universitaria, sono nominati anche in soprannumero presso la sede in cui hanno l'incarico, ovvero presso altra sede in cui abbiano prestato servizio qualora questa si sia avvalsa, con il loro consenso, del diritto di chiamata.

I docenti in soprannumero passano a coprire i posti di ruolo ordinari non appena questi siano disponibili nell'organico del dipartimento di appartenenza.

Per la composizione delle commissioni di ciascuno dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 67 si applicano le norme dell'articolo 22 della presente legge.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 67 sono inquadrati nel ruolo unico dei docenti secondo la graduatoria stabilita dalle commissioni esaminatrici, in corrispondenza dei posti disponibili ogni anno in base alla tabella richiamata nell'articolo 23, detratta a partire dall'anno 1974, una quota di almeno mille posti ogni anno da destinare ai concorsi normali.

I vincitori degli anzidetti concorsi acquisiscono a partire dal momento dell'inserimento nella graduatoria i diritti elettorali previsti, per i docenti di ruolo, dalla presente legge e, qualora siano incaricati o assistenti di ruolo, conservano, fino all'immissione nel ruolo unico dei docenti universitari, la posizione giuridica ed economica, eventualmente comprensiva anche dell'incarico di insegnamento ufficiale, in atto al momento dell'inserimento nella graduatoria.

ART. 69.

(*Professori con qualifica di fuori ruolo o in posizione speciale*).

Ai professori universitari i quali siano in possesso, alla data di applicazione della presente legge, della qualifica di professori fuori ruolo di cui agli articoli 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498, e 14 della

legge 18 marzo 1958, n. 311, continuano ad applicarsi le disposizioni che li concernono, vigenti all'atto di entrata in vigore della presente legge.

A coloro che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano la qualifica di professore universitario di ruolo, straordinario od ordinario, continuano parimenti ad applicarsi le disposizioni che li concernono secondo la legislazione vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge fino al momento in cui essi raggiungono l'anzianità necessaria ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e comunque non oltre il termine dell'anno accademico in cui compiono il 75° anno di età.

I professori aventi titolo sino all'entrata in vigore della presente legge, a norma di quanto disposto dalla legge 22 dicembre 1959, n. 1120, alla conservazione dell'ufficio di professore di ruolo fino a tutto l'anno accademico in cui compiono il settantacinquesimo anno di età, all'atto del collocamento a riposo nei termini stabiliti dall'articolo 21 della presente legge, acquisiscono il diritto a stipulare, anche con il dipartimento di provenienza, ed in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 31, un contratto di associazione rinnovabile sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

ART. 70.

(*Norme sulla carriera e sul riconoscimento dei servizi precedenti all'immissione in ruolo*).

Ai professori straordinari immessi nel ruolo unico dei docenti universitari per effetto del primo comma dell'articolo 66, nonché ai docenti immessi in detto ruolo per effetto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo, si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le norme determinate per i vincitori dei concorsi ordinari, ivi comprese quelle relative ai riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina e, in ogni caso, quelle concernenti la valutazione dell'attività scientifica e didattica, previste dall'articolo 24, anche ai fini del primo passaggio alla successiva classe di stipendio.

ART. 71.

(*Norme sugli incarichi, sui comandi e sui contratti d'associazione*).

Fino alla costituzione dei dipartimenti, continuano ad avere applicazione le norme sugli incarichi di insegnamento, sui comandi

e sulle procedure per il loro conferimento vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I docenti incaricati di insegnamento ufficiale alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'incarico ed i diritti elettorali di cui all'articolo 60 per i tre anni accademici successivi. Entro lo stesso periodo, e sempre che siano incaricati da almeno tre anni, essi hanno facoltà di optare per l'immissione, col coefficiente corrispondente al numero di anni d'incarico, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti di cui all'articolo 72. Qualora non esercitino tale opzione, possono essere con loro stipulati contratti di associazione, sempre rinnovabili, ed in soprannumero rispetto all'aliquota stabilita dal primo comma dell'articolo 31, col trattamento economico in godimento.

Qualora nel termine di tre anni previsto dal comma precedente venga meno un insegnamento tenuto per incarico, il medesimo insegnamento può essere affidato per comando ad assistenti o a lettori di lingua straniera del ruolo ad esaurimento, a tecnici laureati di ruolo, a professori della scuola secondaria, o a personale della carriera direttiva in ruolo presso altre amministrazioni statali.

La facoltà di opzione di cui al secondo comma non compete ai docenti incaricati di insegnamento che appartengono ai ruoli universitari o ad altro ruolo dello Stato.

I docenti associati con contratti stipulati in forza del disposto di cui al secondo comma esercitano i diritti elettorali attivi e passivi del docente di ruolo, con esclusione della sola eleggibilità nelle commissioni di concorso a docente universitario.

Le spese derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei commi secondo e terzo del presente articolo, sono iscritte, qualora non vi siano già imputate, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in apposito capitolo della rubrica concernente l'istruzione universitaria.

ART. 72.

(*Ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari*).

Il ruolo degli assistenti ordinari previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, nonché dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, è trasformato in ruolo ad esaurimento.

Fermo restando quanto disposto dalle norme di cui al precedente comma, le attività degli assistenti sono coordinate dal consiglio di dipartimento, che assume le competenze spettanti, per le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, al titolare della materia ed al consiglio di facoltà.

Sono immessi nel ruolo ad esaurimento degli assistenti coloro che ricoprano per incarico posti di assistente già in organico presso le università, per la copertura dei quali all'atto dell'entrata in vigore della presente legge non siano stati banditi i concorsi.

Al personale di cui al presente articolo si applica quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 35.

I concorsi a posti di ruolo di assistente, banditi prima dell'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere espletati entro l'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

ART. 73.

(*Lettori di lingue straniere non associati*).

I lettori di lingue straniere in ruolo all'entrata in vigore della presente legge hanno diritto alla prosecuzione della carriera nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari di cui al precedente articolo.

Ai lettori non di ruolo, in servizio alla data indicata nel primo comma, con i quali non vengano stipulati contratti di associazione a norma di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 31, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data anzidetta. Essi sono tenuti ad osservare le norme stabilite dal regolamento di dipartimento.

ART. 74.

(*Trasferimento di tecnici laureati nel ruolo ad esaurimento degli assistenti*).

I tecnici laureati che ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati in soprannumero nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari istituito a norma dell'articolo 72, previa accettazione della domanda stessa da parte del dipartimento corrispondente.

A detto personale è conservata, ai fini economici e di progressione nella carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Alla copertura dei posti che risulteranno liberi, nel ruolo dei tecnici laureati, per effetto di quanto disposto dal primo comma, si provvede a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 75.

(*Tempo pieno per il personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti*).

Le norme sul tempo pieno di cui all'articolo 28 della presente legge si applicano anche al personale collocato nel ruolo ad esaurimento istituito a norma di quanto prescritto dagli articoli 72, 73 e 74 nonché agli incaricati di cui all'articolo 71 che ne facciano richiesta. A tale personale compete un'indennità di tempo pieno nella misura e con i criteri stabiliti dall'articolo 29.

ART. 76.

(*Assorbimento negli assegni per ricercatori universitari delle borse per giovani laureati e di addestramento didattico e scientifico*).

Gli assegni per i ricercatori universitari, previsti dall'articolo 33 della presente legge, sostituiscono le borse annuali per giovani laureati e quelle di addestramento didattico e scientifico di cui, rispettivamente, agli articoli 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Detti assegni vengono anzitutto attribuiti, nella prima applicazione della presente legge, a coloro che abbiano in godimento, all'entrata in vigore della legge stessa, le menzionate borse, ovvero che le abbiano avute in godimento sino al 31 ottobre 1971.

Per i titolari degli assegni attribuiti in virtù di quanto disposto dal comma precedente, dai periodi di corresponsione degli assegni stessi, indicati dai commi primo e secondo del sopra citato articolo 33 della presente legge, sono detratti gli anni trascorsi in qualità di borsista.

Nel primo e nel secondo anno di applicazione della presente legge, le facoltà e i dipartimenti possono attribuire ulteriori assegni a coloro che siano risultati idonei in un concorso per assistente ordinario, o siano titolari di borse di studio bandite da istituzioni scientifiche pubbliche mediante concorsi nazionali, o lo siano stati nell'ultimo biennio.

Soddisfatte le esigenze di cui ai commi precedenti, la metà degli assegni residui che sono messi a concorso, è riservata agli assistenti volontari ed a coloro che abbiano frequentato nell'ultimo biennio o frequentino corsi di perfezionamento post-universitari e che siano ritenuti meritevoli dalle facoltà e dai dipartimenti.

Ai ricercatori considerati nel presente articolo, fermo quanto disposto dai commi precedenti, si applicano, in relazione alla corresponsione degli assegni, le altre norme ordinarie previste dalla presente legge.

ART. 77.

(*Incremento del personale non docente*).

Allo scopo di adeguare gli organici del personale non insegnante allo sviluppo delle strutture universitarie previsto dalla presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, decreti aventi valore di legge diretti ad incrementare i posti di ruolo del personale non docente delle università e degli istituti universitari, del personale dei musei delle scienze, degli orti botanici e delle biblioteche, nonché del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici.

Le norme di cui al precedente comma saranno emanate su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

Nel programma pluriennale universitario dovrà essere compreso un piano organico di ampliamento dei ruoli del personale universitario non docente, rapportato alle ipotesi di sviluppo generale delle università, in riferimento sia all'aumento delle strutture organizzative, sia all'aumento della popolazione scolastica, sia alla necessità di un ammodernamento dei servizi.

ART. 78.

(*Biblioteche universitarie*).

Le biblioteche universitarie possono essere di ateneo o dipartimentali o interdipartimentali. Le università si avvalgono altresì di entità bibliografiche unitarie già esistenti.

ART. 79.

(*Opzioni*).

Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal pre-

sente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla predetta data. Detto termine decorre, per i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 80, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 29 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra i professori interessati e il dipartimento al quale questi appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, né partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione, a tempo pieno, nel ruolo unico dei docenti universitari, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, ai professori straordinari ed aggregati alla data di entrata in vigore della presente legge nonché agli assistenti in ruolo alla stessa data.

ART. 80.

(*Prima applicazione delle norme sulle incompatibilità*).

Nella prima applicazione della presente legge, il docente di ruolo è tenuto ad optare fra la continuazione in ruolo della propria

funzione di docente ed il mandato, ufficio o carica considerati nei primi due commi dell'articolo 30. Tale opzione è esercitata entro quindici giorni dal rinnovo del mandato, ufficio o carica e, comunque, non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il collocamento fuori ruolo decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data in cui tali opzioni sono esercitate.

ART. 81.

(*Libera docenza*).

La libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con la legge 30 novembre 1970, n. 924, non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi con finalità professionali.

Sono abrogate le disposizioni di legge che comunque attribuiscono al titolo di libera docenza un particolare punteggio agli anzidetti fini.

ART. 82.

(*Osservatori astronomici e vulcanologici*).

Gli osservatori astronomici e vulcanologici istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, fanno parte dell'ordinamento universitario. Le relative dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente al personale, passano alle sedi delle università statali, determinate dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, e si inseriscono nella organizzazione di ricerca scientifica del dipartimento cui partecipa l'insegnamento di astronomia o rispettivamente di fisica terrestre.

All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi, il cui ruolo è previsto dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 377, sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento.

ART. 83.

(*Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria*).

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i Ministri della pubblica istruzione e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto tra loro, emanano disposizioni per l'utilizzazione, ai fini universitari, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

ART. 84.

(*Accademie e scuole militari*).

Entro il termine e con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 86 saranno determinati i settori di studio e di insegnamento ai quali si riferiscono i corsi di studio svolti unitariamente presso l'accademia militare e le scuole di applicazione dell'esercito, presso l'accademia navale, presso l'accademia aeronautica e le scuole di volo, nei termini previsti dall'articolo 90, nonché il numero minimo di insegnamenti da seguire per il conseguimento dei relativi titoli.

ART. 85.

(*Soppressione di distinzione fra materie di studio*).

La distinzione fra materie fondamentali e materie complementari è soppressa.

ART. 86.

(*Lauree e diplomi conferiti nella prima applicazione della legge*).

Nella prima applicazione della presente legge restano in vigore i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto alla data di detta applicazione.

Continuano del pari ad applicarsi le norme in atto alla data di entrata in vigore della legge medesima in relazione al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Entro 18 mesi dalla data di cui al precedente comma il Governo è delegato a determinare con propri decreti aventi forza di legge, emanati previo parere del Consiglio nazionale universitario:

a) la soppressione dei tipi di laurea o di diploma che risultino non più necessari, in particolare in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 7;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno;

c) *i* settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma, nonché, per ognuno dei tipi stessi, le eventuali variazioni delle norme richiamate nel secondo comma.

Fino alla determinazione dei settori di ricerca e di insegnamento che li caratterizzano,

per i corsi di laurea e di diploma esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme relative ai piani di studio vigenti alla data stessa.

ART. 87.

(*Delega al Governo per la istituzione di nuovi corsi di laurea*).

Entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, sulla base dei princìpi di cui al presente articolo, norme aventi valore di legge per disciplinare la istituzione di lauree o di diplomi relativi ai settori delle belle arti, della musica, della educazione fisica, del servizio sociale.

Per le lauree e per i diplomi istituiti, le norme determinano gli anni di corso, i settori di ricerca e di insegnamento che ne costituiscono la caratterizzazione e il numero minimo degli insegnamenti da seguire.

In relazione alle lauree ed ai diplomi, di cui al primo comma, saranno disposte le modificazioni, trasformazioni e soppressioni, che risultino necessarie, delle istituzioni già esistenti nei relativi settori, tenuto conto delle funzioni che siano da esse svolte nell'ambito dell'istruzione superiore.

Le norme di cui al primo comma disporranno inoltre le modalità per la destinazione, a seconda delle rispettive qualifiche, del personale delle istituzioni statali richiamate dai commi precedenti alle università o ad altri istituti di istruzione.

L'emanazione delle norme di cui al presente articolo avviene previo parere di una commissione composta di dieci senatori e dieci deputati designati dai Presidenti delle rispettive assemblee.

I pareri del Consiglio nazionale universitario in ordine alle materie, che formano oggetto delle norme previste dal presente articolo, sono trasmessi alla Commissione di cui al comma precedente.

ART. 88.

(*Accesso all'università dei diplomati degli istituti secondari superiori di durata non quinquennale*).

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'accesso all'università, ai diplomati di cui al punto *a*) del primo comma dell'articolo 7 sono equiparati:

a) coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità professionale o di arte ap-

plicata, di cui alle leggi 27 ottobre 1969, n. 754, e 14 settembre 1970, n. 692;

b) coloro che abbiano conseguito il diploma presso un istituto secondario di secondo grado di durata quadriennale ed abbiano frequentato, con esito positivo, i corsi annuali, a carattere secondario, propedeutici agli studi universitari di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni.

ART. 89.

(*Validità degli esami sostenuti e ricognizione della qualità di studente*).

A modifica di quanto disposto dalle norme in atto all'entrata in vigore della presente legge, restano valide, ai fini dell'ulteriore prosecuzione e del compimento del piano degli studi, le prove già superate da coloro che abbiano lasciato decorrere il termine degli otto anni consecutivi senza sostenere altri esami di profitto. Dopo tale interruzione, tuttavia, l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 5 può richiedere, con motivata deliberazione, un'ulteriore valutazione della preparazione dello studente su determinate discipline, indicate per non oltre la metà degli esami già sostenuti.

Ai fini della ricognizione della qualità di studente, la tassa annuale è dovuta, da coloro che si iscrivano fuori corso, nella unica misura stabilita, per i primi due anni in tale posizione, dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

ART. 90.

(*Istituti di istruzione universitaria, scuole dirette a fini speciali, corsi delle accademie militari, corsi di perfezionamento e scuole di specializzazione*).

Su conforme parere del Consiglio nazionale universitario, il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto stabilisce i modi e le procedure atti ad assicurare l'applicazione della presente legge agli istituti di istruzione universitaria, anche con ordinamento speciale, ed alle scuole universitarie dirette a fini speciali, nonché l'inserimento di detti istituti nell'ordinamento universitario.

Le disposizioni della presente legge sono estese, in quanto applicabili, alle strutture didattiche di livello universitario delle accademie militari.

Le scuole di specializzazione ed i corsi di perfezionamento per laureati esistenti all'atto

della pubblicazione della presente legge s'intendono assorbiti ad ogni effetto nelle attività dipartimentali previste dal terzo comma dell'articolo 9.

ART. 91.

(*Compensazione fra organici*).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, il numero complessivo dei posti del ruolo organico dei docenti universitari alla data del 16 ottobre 1976, sarà aumentato di tante unità, di quante risulteranno diminuite, alla stessa data, quelle del personale nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari, rispetto al numero di 3.440 previsto, alla data predetta, per tale ruolo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 92.

(*Personale docente*).

Ai fini dell'attuazione dell'ordinamento di cui alla presente legge, per quanto riguarda il trattamento economico comprensivo dell'indennità di tempo pieno, del personale appartenente al ruolo unico dei docenti universitari, il maggior onere per gli anni dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, al 1977, è valutato in complessivi milioni 390.862.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	6.001	milioni
per l'anno 1972	lire	26.305	milioni
per l'anno 1973	lire	35.552	milioni
per l'anno 1974	lire	46.678	milioni
per l'anno 1975	lire	65.204	milioni
per l'anno 1976	lire	92.586	milioni
per l'anno 1977	lire	118.536	milioni

ART. 93.

(*Indennità di tempo pieno al personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari*).

La spesa per la corresponsione della indennità di pieno tempo al personale collocato nel ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 75

della presente legge, è valutata, per gli anni finanziari dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino al 1977, in complessive lire 126.172 milioni.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire	7.517 milioni
per l'anno 1972	lire	29.502 milioni
per l'anno 1973	lire	26.776 milioni
per l'anno 1974	lire	21.426 milioni
per l'anno 1975	lire	17.315 milioni
per l'anno 1976	lire	15.200 milioni
per l'anno 1977	lire	8.436 milioni

ART. 94.

(*Personale non insegnante*).

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'attuazione della delega di cui all'articolo 77 della presente legge e per l'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 74, valutate in complessive lire 113.875 milioni, sono così stabilite:

a) personale di cui all'articolo 77:

per l'anno 1972	lire	3.750 milioni
per l'anno 1973	lire	7.500 milioni
per l'anno 1974	lire	11.250 milioni
per l'anno 1975	lire	18.750 milioni
per l'anno 1976	lire	27.750 milioni
per l'anno 1977	lire	36.750 milioni

b) applicazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 74:

per l'anno 1972	lire	125 milioni
per l'anno 1973	lire	625 milioni
per l'anno 1974	lire	1.125 milioni
per l'anno 1975	lire	1.625 milioni
per l'anno 1976	lire	2.125 milioni
per l'anno 1977	lire	2.500 milioni

ART. 95.

(*Assegni per i ricercatori universitari*).

Ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 33 e 76 della presente legge, le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pub-

blica istruzione, a partire dall'anno 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, sono così determinate:

per l'anno 1971	lire 1.150 milioni
per l'anno 1972	lire 9.000 milioni
per l'anno 1973	lire 11.000 milioni
per l'anno 1974	lire 13.250 milioni
per l'anno 1975	lire 16.000 milioni
per l'anno 1976	lire 19.750 milioni
per l'anno 1977	lire 24.625 milioni

ART. 96.

(*Stanziamenti per l'attuazione del diritto allo studio*).

Gli stanziamenti per la corresponsione degli assegni di studio di cui all'articolo 37 e per i contributi destinati alla realizzazione del diritto allo studio secondo le norme di cui agli articoli 41 e 42, sono aumentati, relativamente all'anno finanziario 1971, di lire 2.900 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 gli stanziamenti predetti sono determinati come segue:

per l'anno 1972	lire 80.000 milioni
per l'anno 1973	lire 88.000 milioni
per l'anno 1974	lire 96.000 milioni
per l'anno 1975	lire 104.000 milioni
per l'anno 1976	lire 112.000 milioni
per l'anno 1977	lire 120.000 milioni

ART. 97.

(*Contributi per la ricerca scientifica – Attrezzature didattiche e scientifiche per le università e gli istituti universitari*).

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e lo stanziamento nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione destinato alle spese per la ricerca scientifica sono aumentati per l'anno 1971 rispettivamente di lire 5.000 milioni e di lire 3.800 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento complessivo dalle predette voci di spesa è fissato come segue:

per l'anno 1972	lire 22.000 milioni
per l'anno 1973	lire 26.000 milioni
per l'anno 1974	lire 30.000 milioni
per l'anno 1975	lire 34.000 milioni
per l'anno 1976	lire 38.000 milioni
per l'anno 1977	lire 40.000 milioni

ART. 98.

(*Contributi per il funzionamento delle università e degli istituti universitari*).

Lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 concernente i contributi nelle spese di funzionamento delle università e degli istituti universitari è aumentato di lire 3.200 milioni. Per gli anni dal 1972 al 1977 lo stanziamento è stabilito come segue:

per l'anno 1972	lire 40.000 milioni
per l'anno 1973	lire 42.000 milioni
per l'anno 1974	lire 44.000 milioni
per l'anno 1975	lire 46.000 milioni
per l'anno 1976	lire 48.000 milioni
per l'anno 1977	lire 50.000 milioni

Nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo il Ministro della pubblica istruzione tiene conto anche delle minori entrate delle università, determinatesi in applicazione dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

ART. 99.

(*Spese per il funzionamento del Consiglio nazionale universitario*).

Le spese relative all'attrezzatura ed al funzionamento del Consiglio nazionale universitario, compresi le indennità ai componenti ed il trattamento di missione, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sul quale saranno iscritte le somme di lire 30 milioni nell'esercizio 1971, e di annue lire 500 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1972.

ART. 100.

(*Spese per l'espletamento dei concorsi*).

Per provvedere all'espletamento dei concorsi per l'attribuzione dei posti nel ruolo unico dei docenti universitari, nonché dei concorsi per la nomina in ruolo di personale non docente delle università, degli istituti universitari e di personale tecnico calcolatore e ausiliario degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della pubblica istruzione saranno stanziate le seguenti somme:

per l'anno 1971	lire	120	milioni
per l'anno 1972	lire	2.000	milioni
per l'anno 1973	lire	2.000	milioni
per l'anno 1974	lire	2.000	milioni
per l'anno 1975	lire	2.000	milioni
per l'anno 1976	lire	3.000	milioni
per l'anno 1977	lire	3.000	milioni

ART. 101.

(*Copertura finanziaria*).

All'onere, di complessivi milioni 29.718, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 102.

(*Utilizzazione degli stanziamenti*).

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, negli articoli da 96 a 100.

Gli stanziamenti previsti dalla presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli da 92 a 95, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti, possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione.

ART. 103.

(*Anticipazioni di adempimenti amministrativi*).

Gli adempimenti amministrativi necessari per la copertura dei posti di organico di docente e di personale non insegnante e per l'attribuzione degli assegni ai ricercatori sono

adottati in anticipo in modo da rendere effettiva la copertura alla data delle rispettive disponibilità.

ART. 104.

(*Abrogazione di norme - Decorrenza dell'applicazione della legge*).

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che nella medesima non sia diversamente disposto, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data della sua entrata in vigore.

I risultati dell'attuazione del nuovo ordinamento universitario saranno portati all'esame del Parlamento, per controllo e verifica e per le opportune deliberazioni, al termine del primo quadriennio di applicazione della legge, con una relazione del Ministro della pubblica istruzione.

TABELLA *A*

RUOLO ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

a) *Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo*

Parametro 443 - I classe di stipendio

Parametro 535 - II classe di stipendio
(dopo 3 anni di permanenza nella I classe)

Parametro 609 - III classe di stipendio
(dopo 5 anni di permanenza nella II classe)

Parametro 772 - IV classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella III classe)

Parametro 825 - V classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella IV classe)

b) *Posti organici di docenti universitari di ruolo*

dal 16 ottobre 1971	posti	6.000
dal 16 ottobre 1972	posti	8.000
dal 16 ottobre 1973	posti	10.000
dal 16 ottobre 1974	posti	13.000
dal 16 ottobre 1975	posti	17.000
dal 16 ottobre 1976	posti	22.000